

(N. 1571)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1979

Disposizioni integrative per il pagamento dell'indennità di esproprio e per la disciplina del rapporto di assegnazione in materia di riforma fondiaria nonchè per il patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato agli enti regionali di sviluppo agricolo

ONOREVOLI SENATORI. — Il prestito per la riforma fondiaria, emesso in forza della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il pagamento delle indennità di espropriazione con titoli del debito pubblico al 5 per cento redimibili in 25 anni, si è estinto al 1° gennaio 1978. Di conseguenza da tale data è venuta meno la possibilità di corrispondere in titoli le indennità di espropriazione tuttora da liquidare a saldo di pagamenti parziali ovvero da riliquidare, ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Per rendere possibile il pagamento in contanti di dette indennità, nelle limitate pratiche da definire di rivalutazione dell'indennità o di liquidazione a saldo, si propone la

norma di cui all'articolo 1 che, senza modificare la procedura di liquidazione, domanda agli enti di sviluppo di provvedere al pagamento delle somme liquidate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalla Regione siciliana, con l'utilizzo dei fondi del capitolo 7756 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, destinati al finanziamento delle gestioni speciali ad esaurimento della riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

\* \* \*

Gli enti regionali di sviluppo agricolo, istituiti o riordinati ai sensi della legge 30

aprile 1976, n. 386, sono venuti a trovarsi in difficoltà a causa della impossibilità di continuare ad avvalersi, quali enti regionali, del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. Sono pendenti o possono tuttora insorgere vertenze relative a questioni delle quali si è occupata finora l'Avvocatura medesima.

Pare, perciò, opportuno assicurare agli enti predetti la continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Allo scopo si propone la norma di cui all'articolo 2, che riproduce il testo dell'articolo 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riguardante gli enti di riforma fondiaria. La norma — sulla cui opportunità ha concordato l'Avvocatura generale dello Stato — si armonizza con l'articolo 107, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce all'Avvocatura dello Stato il patrocinio delle Regioni, con la conseguenza di porre gli enti da queste dipendenti sullo stesso piano di quelli dipendenti dallo Stato.

\* \* \*

L'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, dispone che l'assegnazione dei terreni di riforma fondiaria ritornati nella disponibilità degli enti di sviluppo sia fatta praticandosi agli acquirenti le condizioni stabilite per l'assegnazione dei terreni provenienti dagli acquisti effettuati ai sensi delle leggi sulla formazione della proprietà coltivatrice.

La norma ha voluto eliminare la diversità di condizioni contrattuali tra gli assegnatari di terreni provenienti dagli espropri della riforma fondiaria e gli assegnatari di terreni provenienti dagli acquisti effettuati ai sensi della legge sulla formazione della proprietà coltivatrice.

Per i terreni già assegnati, il citato articolo 10 ha ridotto ad un quindicennio il riservato dominio dell'ente, previsto, per un periodo trentennale, a presidio del potere di supremazia dell'ente stesso nel rapporto di assegnazione, oltre che a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento del prezzo.

L'anticipata affrancazione dal riservato dominio dell'ente trasforma l'assegnatario

da mero detentore del potere a proprietario del potere stesso.

Senonchè, molti contratti di assegnazione sono stati, per varie ragioni, risolti e di conseguenza sono state stipulate nuove assegnazioni, anche in prossimità della data di entrata in vigore della citata legge n. 386, in base alle condizioni contrattuali previste dall'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Pertanto, gli enti di sviluppo sono tuttora e possono esserlo ancora per diversi anni, titolari del riservato dominio sui terreni assegnati con i poteri e gli oneri che detta titolarità comporta, i quali non appaiono più giustificati a distanza di circa 30 anni dall'avvio della riforma fondiaria.

Si propone, perciò, una ulteriore riduzione del riservato dominio, limitandolo al periodo triennale di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, cosicchè tutti i terreni assegnati ai sensi di tale legge risulteranno affrancati al massimo entro il triennio successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 386 del 1976.

Il mutamento della posizione giuridica degli assegnatari, da detentori a proprietari del fondo, è naturalmente rilevante sotto vari profili.

In particolare, il rapporto di assegnazione viene a cessare con l'acquisto della proprietà da parte dell'assegnatario insediato, che rimane conduttore del fondo, e viene di conseguenza a cessare la litigiosità determinata dalle richieste di indennità per migliorie e dalle altre istanze proponibili in sede di risoluzione del rapporto di assegnazione.

Per stroncare la proliferazione dei giudizi arbitrali, che provocano oneri molto gravosi per gli enti di sviluppo, si propone una norma che preclude la richiesta di indennizzi per le migliorie recate al fondo agli assegnatari inadempienti all'obbligo di rilasciare il fondo all'ente in caso di risoluzione del contratto e promotori di giudizi arbitrali, per ottenere dall'ente un compenso per le migliorie, pur avendo ceduto il fondo a terzi a titolo oneroso.

Il testo dell'articolo 3 è stato formulato di intesa con l'Avvocatura generale dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Al pagamento delle indennità di espropriazione, e relativi interessi, liquidate in via definitiva ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, provvedono gli enti regionali di sviluppo agricolo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 1, secondo comma, e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 224, nonchè le disposizioni dell'articolo 5, ultimo comma, e dell'articolo 8, ultimo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156. Allo scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnerà le somme occorrenti ai predetti enti, compreso l'ente di sviluppo agricolo in Sicilia, a carico del capitolo 7756 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

## Art. 2.

Gli enti regionali di sviluppo agricolo hanno facoltà di avvalersi del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato.

## Art. 3.

Il primo periodo dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, è sostituito dal seguente: « Il riservato dominio a favore dell'ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane fino alla scadenza del periodo triennale di prova ».

L'assegnatario che abbia abbandonato la conduzione del fondo o che in qualunque forma abbia ceduto il fondo stesso a terzi,

in luogo di rilasciarlo all'ente assegnante, non ha azione nei confronti dell'ente per ottenere il pagamento di indennità per miglioramenti recati al fondo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle controversie in corso, che non risultino definite con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.